



Città di Corridonia

Provincia di Macerata
SETTORE VI – Assetto e Sviluppo del Territorio-S.U.A.P.
Sezione Commercio-Polizia Amministrativa

Ordinanza n. 88 del 18.04.2019

Protocollo n. 9860

IL SINDACO

- Premesso che il Sig. *Dichiara Gianni*, sacerdote presidente dell' "Associazione Parrocchiale Abbazia San Claudio", organizza la manifestazione di pubblico spettacolo e intrattenimento, denominata "Festeggiamenti di San Vincenzo Ferreri" dal 24 al 28 Aprile p.v., nel piazzale e parcheggio antistante e adiacente la Chiesa di San Claudio di questo Comune ed ha previsto anche la somministrazione di alimenti e bevande tramite ditte autorizzate;
- Ritenuto plausibile che la manifestazione suddetta richiederà un considerevole numero di persone, quindi per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, è doveroso disporre tutte le attività in modo tale da evitare possibili danni a cose e pericoli per la pubblica incolumità;
- Dato atto che per tale evento verranno usate bottiglie e bicchieri, nonché piatti e vassoi, che potranno essere abbandonati sul suolo pubblico venendosi a creare, in caso di rottura qualora fossero in vetro, coccio o altri materiali simili, un pericolo per l'incolumità degli avventori ed una situazione di degrado del patrimonio pubblico;
- Vista la Legge Regionale n. 27/2009 "Testo Unico al Commercio";
- Vista la Legge n. 287/1981 "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi";
- Visto l'art. 9 del Regio Decreto 18.06.1931 n. 773 e s.m.i. "Testo Unico di Pubblica sicurezza";
- Vista la circolare del Ministero degli Interni n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;
- Vista la circolare della Prefettura di Macerata, del 08.06.2017, "Pubbliche manifestazioni. Dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone";
- Viste le successive circolari del Ministero dell'Interno, in particolare la n.11001/1/110 del 18.07.2018, relativa a "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva";
- Vista la relazione, a firma del Tecnico incaricato, inerente i dispositivi e le misure strutturali adottate a salvaguardia dell'incolumità delle persone in occasione di tale pubblico evento;
- Visto l'articolo 54 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000 il quale attribuisce al Sindaco di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti;

ORDINA

per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dal giorno 24 al 28 Aprile p. v., sia vietata la somministrazione e la vendita per asporto di bevande in bottiglie o bicchieri di vetro e lattine, così come gli alimenti in contenitori di terraglia, da parte di tutti i preposti ed autorizzati a tale attività nel Piazzale antistante ed adiacente la Chiesa di San Claudio, inoltre nelle vie adiacenti interessate dall'evento; la somministrazione deve avvenire in bicchieri e piatti di carta.

Viene vietato, inoltre, di consumare nonché di abbandonare, in luogo pubblico, bevande e/o alimenti di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale o piatti in terraglia ed altri contenitori in lega metallica, come "lattine".

Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande o gli alimenti, in contenitori di carta e se trattasi di bottiglie, in tal caso dovranno essere realizzate di materiale plastico, dovrà essere tolto il tappo.



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

SETTORE VI – Assetto e Sviluppo del Territorio-S.U.A.P.
Sezione Commercio-Polizia Amministrativa

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune di Corridonia, venga pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa tramite P.E.C. a:

1. Dichiarà Gianni, Presidente dell' "Associazione Parrocchiale Abbazia San Claudio";
2. Prefetto - c/o Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Macerata;
3. Comando di Polizia Locale;
4. Comando Stazione Carabinieri di Corridonia;
5. Questura di Macerata.

L'organizzatore dell'evento, il Sig. Don Gianni Dichiarà, viene incaricato di rendere noto a tutte le ditte autorizzate alla vendita ed alla somministrazione il contenuto, nonché far rispettare agli avventori negli spazi organizzati per tale manifestazione, la presente ordinanza, attraverso il proprio personale, con i mezzi e con modi che riterrà più opportuni, purché adatti allo scopo.

INFORMA

salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso nei seguenti modi:

- a. entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al T. A. R. Marche nei termini e nei modi previsti dal D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
- b. entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti, del D. P. R. 24.11.1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale,



IL SINDACO

Paolo Cartechini

GC/mm